Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Diparitmento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comuinicazioni DATEC

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Strategia Lupo Svizzera

Aiuto all'esecuzione dell'UFAM sulla gestione del lupo in Svizzera. Stato 2023

Valenza giuridica
La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale relative a concetti giuridici indeterminati e all'entità e all'esercizio del potere discrezionale, nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni sono conformi al diritto federale. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto in vigore.

Nota editoriale

Editore
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Contatto per informazioni
Ufficio federale dell'ambiente; divisione Biodiversità e paesaggio; 3003 Berna, *bnl@bafu.admin.ch*, *www.bafu.admin.ch*

Foto di copertina
UFAM

Link per scaricare la versione PDF
www.bafu.admin.ch/uv-1605-i
La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

1° edizione aggiornata 2023. 1ª versione 2016.
© UFAM 2023

Indice

1 Situazione iniziale 4

1.1 Mandato giuridico della Strategia Lupo 4

1.2 Mandato politico della Strategia Lupo 4

1.3 Valenza della Strategia Lupo 5

1.4 Il lupo in Svizzera e nelle Alpi 5

2 Contesto e obiettivi della Strategia Lupo 7

3 Struttura organizzativa, attori e rispettivi ruoli nella gestione del lupo 8

3.1 L'UFAM 8

3.2 I Cantoni 8

3.3 Le commissioni intercantonali (CIC) 9

3.4 Il gruppo di lavoro nazionale Grandi predatori (GL Grandi predatori) 9

4 Attuazione 10

4.1 Protezione del lupo e monitoraggio degli effettivi 10

4.2 Relazioni pubbliche 10

4.3 Prevenzione dei danni e promozione di misure di protezione per gli animali da reddito 10

4.4 Danni causati dal lupo: accertamento e risarcimento 11

4.5 Misure contro i singoli lupi responsabili di danni e regolazione degli effettivi del lupo 11

4.6 Lupi ammalati, feriti e trovati morti 12

5 Disposizioni finali 12

6 Allegati 13

1 Situazione iniziale

1.1 Mandato giuridico della Strategia Lupo

Secondo l'articolo 10bis dell'ordinanza federale sulla caccia (OCP, RS 922.01[1]), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è incaricato di elaborare una strategia di gestione del lupo in Svizzera, che definisca segnatamente i principi concernenti:

- la protezione e il monitoraggio degli effettivi;
- la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
- la promozione di misure di prevenzione;
- l'accertamento di danni e di pericoli;
- il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
- la dissuasione, la cattura o, per i casi non regolamentati dall'articolo 4bis e 9bis, l'abbattimento, in particolare l'entità dei danni e dei pericoli nonché il perimetro delle misure;
- il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
- il coordinamento delle misure della presente ordinanza con misure in altri settori ambientali.

1.2 Mandato politico della Strategia Lupo

Il 2 giugno 2003, il Consiglio nazionale ha trasmesso al Consiglio federale un postulato della CAPTE-N (02.3393 «Strategia Lupo Svizzera»), in cui si chiede di impostare la Strategia Lupo Svizzera in modo che l'allevamento convenzionale e tradizionale nelle regioni di montagna continui ad essere possibile senza restrizioni inaccettabili. Deve inoltre essere sfruttato integralmente il margine di manovra consentito dalla Convenzione di Berna a favore della popolazione delle regioni colpite. Tali rivendicazioni sono state accolte nella prima Strategia Lupo del 2004.

In adempimento di varie mozioni (Mo 09.3812 «Regolazione delle popolazioni di lupi e predatori»; Mo 09.3951«Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica»; Mo 10.3008 «Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori»; Mo 10.3605 «Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni») nel 2012 il Consiglio federale ha riveduto l'OCP, completandola con nuove possibilità di regolazione degli effettivi di specie protette. Tra i motivi che giustificano un intervento di regolazione sono ora annoverati anche «i danni ingenti agli animali da reddito» e «le forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia».

La mozione «Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni» (10.3605), depositata nel 2010 dal Consigliere nazionale Hansjörg Hassler e accolta da entrambe le Camere del Parlamento, chiede di ampliare, nel rispetto della Convenzione di Berna, il margine di manovra per la regolazione del lupo in modo tale da completare la Strategia Lupo Svizzera con strumenti di gestione come i tiri di difesa («tir de défense») e una quota di abbattimento («tir de prélèvement»), sulla falsariga del sistema francese. Il Consiglio federale si è detto disposto ad adeguare la Strategia Lupo, purché sia dimostrato l'adempimento delle condizioni quadro quali la diffusione del lupo sul territorio, la riproduzione documentata, il monitoraggio degli effettivi e l'attuazione delle misure di protezione delle greggi.

La mozione «Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori» (10.3242) del Consigliere nazionale Hansjörg Hassler chiede al Consiglio federale di elaborare delle soluzioni per finanziare a lungo termine le misure di protezione delle greggi e le rispettive basi legali e di chiarire la questione della responsabilità in caso di attacco da parte dei cani da protezione. Inoltre chiede che la Confederazione introduca un monitoraggio dei cani da protezione delle greggi. Il 6 novembre 2013, il Consiglio federale ha presentato tale rapporto e, al contempo, ha completato l'OCP con

[1] L'esatta formulazione delle basi giuridiche applicabili si trova nell'allegato 1.

due nuovi articoli concernenti la protezione delle greggi. I due articoli definiscono la protezione delle greggi promossa dalla Confederazione (art. 10ter) e disciplinano l'allevamento, l'addestramento e l'impiego dei cani da protezione delle greggi (art. 10^{quater}).

Nel giugno 2021, il Consiglio federale ha adottato una revisione dell'OCP in risposta a due mozioni identiche presentate dalle Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia. Le mozioni hanno incaricato il Consiglio federale di modificare l'OCP entro i limiti della legge vigente ed entro la stagione estiva, al fine di consentire la coesistenza tra uomo, grandi predatori e bestiame. In termini generali, l'obiettivo è quello di facilitare la regolamentazione dei branchi e l'abbattimento di singoli lupi e di rafforzare la protezione delle greggi. A tal fine, la soglia di danno al di sopra della quale i Cantoni possono regolare le popolazioni di lupi o sparare a singoli lupi è stata ridotta di un terzo e sono stati modificati gli articoli 4bis e 9bis dell'OCP. La gamma di misure di protezione sostenute dalla Confederazione è stata ampliata sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni (art. 10ter OCP), e le misure ragionevoli per proteggere il bestiame dai grandi predatori sono ora definite in un articolo separato (art. 10 ^{quinquies} OCP).

In considerazione della rapida crescita della popolazione di lupi in Svizzera, alla fine del 2022 il Consiglio federale ha deciso di procedere a una revisione parziale dell'OCP per facilitare l'abbattimento sia dei lupi appartenenti a un branco che dei singoli lupi. A tal fine, sono state abbassate le soglie di danno. A determinate condizioni, sarà possibile regolare un branco che non si è riprodotto e gli animali delle categorie bovidi, equidi e camelidi del nuovo mondo potranno essere conteggiati nel contingente anche in caso di lesioni gravi. Inoltre, il lupo di un branco che rappresenta un pericolo imminente per l'uomo può essere abbattuto, in deroga agli articoli 4 e 4bis OCP.

1.3 Valenza della Strategia Lupo

La presente strategia è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM e rivolto in primo luogo agli organi esecutivi. Gli aiuti all'esecuzione dell'UFAM sono stati elaborati coinvolgendo i Cantoni e tutti gli ambienti interessati. La strategia concretizza alcuni concetti giuridici vaghi e ne promuove l'attuazione uniforme. Garantisce inoltre un elevato grado di uguaglianza davanti alla legge e di certezza giuridica, consentendo al contempo l'elaborazione di soluzioni individuali, flessibili e adattabili. Attenendosi a questo aiuto all'esecuzione, gli organi esecutivi possono essere certi di applicare in modo corretto il diritto federale. Non sono escluse altre soluzioni, ma, secondo la prassi giudiziaria, occorre dimostrarne la conformità al diritto.

Gli allegati, che illustrano singole basi concettuali e specificano i compiti degli organi esecutivi della presente strategia, sono da intendersi come un aiuto concreto e sono adeguati periodicamente in base alle migliori pratiche («best practice»). L'adeguamento degli allegati è dettato dalle esperienze fatte ed è compito dell'UFAM.

1.4 Il lupo in Svizzera e nelle Alpi

Dal 1995, i lupi migrano periodicamente in Svizzera dalle Alpi italo-francesi e predano animali da reddito, causando gravi danni ai loro detentori. Nell'estate del 2006, le autorità competenti italiane, francesi e svizzere hanno convenuto di considerare i lupi dell'arco alpino occidentale (I-F-CH) come un'unica popolazione alpina, tenendo conto della legislazione internazionale e nazionale. Anche le «Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores»[2], emanate nel 2010 dalla Commissione dell'Unione europea, raccomandano agli Stati dell'UE di considerare le popolazioni di lupi presenti nell'arco alpino tra Nizza e Vienna come un'unica popolazione.

[2] *http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/guidelines_for_population_level_management.pdf*

Come mostrano le esperienze fatte in Italia, Francia e Svizzera, il reinsediamento del lupo in una regione avviene in tre fasi:

Fase 1: comparsa di singoli giovani maschi; dapprima gli animali vagano su ampi territori e dove trovano cibo a sufficienza diventano stanziali.

Fase 2: comparsa di giovani femmine; la formazione delle coppie e la riproduzione in piccoli branchi familiari iniziano in genere in aree tranquille, ricche di selvaggina.

Fase 3: diffusione sul territorio e riproduzione periodica, con una crescita annua della popolazione del 20–30 per cento.

In tutte le regioni interessate dalla ricomparsa del lupo si riscontrano problemi e conflitti tipici per ciascuna di queste fasi. Le sfide per trovare soluzioni pragmatiche variano quindi anche per quanto riguarda la ricerca di soluzioni pragmatiche:

Fase 1: i singoli lupi trovano cibo a sufficienza in regioni ricche di selvaggina; l'impatto sulle popolazioni di selvaggina è quasi impercettibile; i lupi possono così vivere nel paesaggio culturale relativamente a lungo senza essere visti; prima o poi iniziano però ad attaccare le greggi di bestiame minuto, in particolare quelle non protette, provocando gravi danni.
Si richiedono: il sostegno e la cooperazione nell'attuazione della protezione delle greggi e l'abbattimento di singoli lupi responsabili di danni rilevanti.

Fase 2: l'impiego di cani e altre misure efficaci di protezione delle greggi permettono di ridurre al minimo i danni agli animali da reddito; l'allevamento di bestiame minuto si è adattato alle nuove condizioni quadro regionali. Prosegue però rapidamente la colonizzazione di altri territori da parte di lupi che migrano con conseguenti nuovi conflitti.
Si richiedono: la promozione dell'estensione della protezione delle greggi a queste regioni e l'abbattimento di singoli lupi che provocano danni, tenendo conto dell'eventuale riproduzione.

Fase 3: la protezione delle greggi è attuata in ampie regioni della Svizzera e l'agricoltura, in particolare l'allevamento di bestiame minuto, è sostenuta dallo Stato nel gestire la presenza di lupi e altri grandi predatori; nella maggior parte dei casi le ripercussioni sull'agricoltura sono tuttavia sostenibili; i lupi hanno popolato buona parte dei biotopi adatti e si nutrono prevalentemente di selvaggina; le popolazioni di ungulati diminuiscono e si assestano su un nuovo livello.
Si richiedono: un sostegno all'allevamento di bestiame minuto adattato da parte dello Stato e di terzi, l'abbattimento di singoli lupi che provocano danni nonché la regolazione degli effettivi della specie a una densità sociocompatibile dove, malgrado le misure esigibili per la protezione delle greggi adottate, si verificano danni ingenti agli animali da reddito e forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia o dove le misure esigibili per la protezione delle greggi sono inattuabili.

All'inizio dell'estate del 2012, nella regione del Calanda, nel Cantone dei Grigioni, al confine con l'Oberland sangallese, si è formato il primo branco in grado di riprodursi. Nell'estate del 2015 è stato costituito un altro branco in Valle Morobbia (TI). Oggi la popolazione di lupi in Svizzera è in costante aumento e si può anche ipotizzare che i lupi provenienti dai Balcani, dalla Germania o dalla Polonia, e non solo dalla Francia e dall'Italia, vengano a stabilirsi nel nostro paese. Sintesi: la Svizzera si trova attualmente in diverse fasi, a seconda della regione presa in considerazione.

2 Contesto e obiettivi della Strategia Lupo

Considerato il **fatto** che:

- in Svizzera il lupo è una specie indigena rigorosamente protetta dalla legge federale sulla caccia (capitolo 4.1 e allegato 1);
- il margine di manovra per la gestione del lupo è appunto sancito da questi testi normativi (allegato 1);
- non esiste alcun progetto di insediamento del lupo in Svizzera;
- la Svizzera è di nuovo colonizzata dai lupi;
- va tenuto conto delle esperienze maturate nei Paesi limitrofi;

e nella **convinzione** che:

- in Svizzera la convivenza tra l'uomo e il lupo sia possibile a determinate condizioni;

la presente strategia persegue i seguenti **obiettivi**:

- creare le premesse necessarie affinché i lupi in Svizzera possano vivere e riprodursi come parte di una popolazione alpina;
- informare la popolazione sul modo di vivere del lupo e far sì che ne riconosca l'importante funzione di predatore;
- ridurre al minimo i conflitti con l'agricoltura, la caccia, il turismo e la popolazione interessata;
- formulare principi per la prevenzione e il risarcimento dei danni;
- impedire che la presenza del lupo comporti restrizioni inaccettabili nell'ambito dell'allevamento di animali da reddito;
- formulare criteri per a) l'abbattimento di singoli lupi responsabili di danni e b) per la regolazione degli effettivi del lupo che provocano danni ingenti agli animali da reddito e forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia o che costituiscono una minaccia significativa per l'uomo.

3 Struttura organizzativa, attori e rispettivi ruoli nella gestione del lupo

Per la gestione efficiente dei grandi predatori orso, lince e lupo, la Svizzera è suddivisa in compartimenti principali e sottocompartimenti, comprendenti più Cantoni o parti di Cantoni (allegato 2). In ogni compartimento principale, la gestione dei grandi predatori è coordinata da una commissione intercantonale (CIC), composta da un rappresentante dei Cantoni interessati e da un rappresentante dell'UFAM. Se necessario, la CIC può essere ampliata con altri rappresentanti di autorità dei Cantoni del compartimento o di compartimenti limitrofi o della Confederazione e fare appello a esperti.

3.1 L'UFAM

Secondo la legge sulla caccia, l'UFAM assume l'alta vigilanza nella gestione del lupo (art. 25 LCP). Concretamente, l'UFAM ha il compito di:

- elaborare le linee guida per la gestione del lupo e si occupa del coinvolgimento delle associazioni nazionali direttamente interessate presiedendo il «gruppo di lavoro Grandi predatori» che comprende altri Uffici federali, i Cantoni e le cerchie interessate a livello nazionale;
- sostenere i Cantoni nell'ambito della sorveglianza degli effettivi del lupo nel loro territorio;
- garantire il rilevamento dei danni causati dal lupo agli animali da reddito, in collaborazione con i Cantoni;
- assicurare in collaborazione con gli attori dell'agricoltura e secondo le linee guida per la protezione delle greggi dell'UFAM;
  - elaborare misure di prevenzione dei danni,
  - offrire consulenza e coordinare l'attuazione di tali misure,
  - stimare le conseguenze economiche;
- seguire e sorvegliare l'attuazione della Strategia Lupo Svizzera da parte dei Cantoni;
- mettere a disposizione dei Cantoni le necessarie basi per la gestione della specie al fine di fornire informazioni e istruzioni alla popolazione e a gruppi d'interesse specifici;
- finanziare le organizzazioni incaricate della sorveglianza degli effettivi del lupo e dell'analisi delle carcasse degli animali predati e dei lupi;
- garantire la realizzazione di particolari progetti scientifici concernenti la diffusione, il comportamento e la dinamica di popolazione del lupo nonché le sue ripercussioni sugli effettivi di specie preda, secondo il fabbisogno e in collaborazione con i Cantoni;
- mantenere i contatti internazionali fra esperti del settore per garantire il coordinamento della gestione dell'intera popolazione di lupi.

3.2 I Cantoni

I Cantoni si occupano della gestione del lupo sul territorio di loro competenza (art. 25 LCP). I Cantoni hanno il compito di:

- raccogliere tutti i dati e le prove della presenza del lupo e di informare in continuazione l'UFAM sulla situazione nelle regioni in cui è presente il lupo;
- sorvegliare gli effettivi del lupo sul territorio di competenza;
- informare immediatamente l'UFAM, l'istituzione competente per il monitoraggio nazionale degli effettivi del lupo (attualmente il KORA[3]) e il servizio nazionale competente per la protezione delle greggi (attualmente AGRIDEA[4]) in caso di danni presunti o provati causati dal lupo o altri segni della sua presenza (ad es. selvaggina predata ecc.);

[3] KORA: progetti coordinati di ricerca per la conservazione e la gestione dei carnivori in Svizzera: *www.kora.ch*
[4] AGRIDEA Losanna: *www.agridea.ch*

- pianificare e attuare la protezione delle greggi secondo le linee guida dell'UFAM per la protezione delle greggi;
- coinvolgere e informare le autorità locali e regionali nonché i rappresentanti cantonali dei singoli gruppi d'interesse (trasparenza);
- considerare l'impatto del lupo nella pianificazione della caccia e delle foreste nonché della conservazione della diversità delle specie indigene e degli habitat;
- rilasciare ed eseguire autorizzazioni di abbattimento, d'intesa con la CIC e dopo l'accettazione da parte dell'UFAM in caso di regolazione;
- coordinare le relazioni pubbliche in collaborazione con l'UFAM.

3.3 Le commissioni intercantonali (CIC)

Le CIC di un compartimento principale coordinano la gestione dei grandi predatori:

- rilevando i dati per la sorveglianza degli effettivi del lupo;
- delimitando aree per le misure di regolazione;
- attuando misure di protezione delle greggi secondo le linee guida dell'UFAM sulla protezione delle greggi;
- emanando raccomandazioni tecniche sul rilascio di autorizzazioni di abbattimento all'attenzione del Cantone interessato e dell'UFAM, tenendo conto del capitolo 4.5 della presente strategia;
- svolgendo relazioni pubbliche;
- cercando un'intesa e informando compartimenti limitrofi o Paesi confinanti.

3.4 Il gruppo di lavoro nazionale Grandi predatori (GL Grandi predatori)

Il gruppo di lavoro nazionale Grandi predatori è composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dei gruppi di interesse e della scienza. Il gruppo di lavoro ha il compito di:

- offrire consulenza all'UFAM quando aggiorna le strategie di tutela secondo l'articolo 10bis OCP;
- esaminare le questioni d'interesse generale legate ai grandi predatori.
- garantire il trasferimento di esperienze e conoscenze ai decisori;
- promuovere, assumendone la direzione, dialoghi costruttivi che portano a soluzioni concrete.

4 Attuazione

4.1 Protezione del lupo e monitoraggio degli effettivi

Secondo la legge federale sulla caccia, il lupo è una specie indigena protetta e non cacciabile (art. 2, art. 5 e art. 7, cpv. 1 LCP, RS 922.0). Le competenze della Confederazione in materia di ordinanze per la protezione delle specie è sancita dalla Costituzione federale (art. 78 cpv. 4 e art. 79 Cost., RS 101). A seguito della ratifica della Convenzione di Berna nel 1981, la Svizzera sostiene gli obiettivi internazionali di protezione («specie faunistiche assolutamente protette» secondo l'allegato II, RS 0.455).

L'insediamento del lupo in Svizzera, o in parti del Paese, deve avvenire in modo naturale. Nessun lupo viene rilasciato o trasferito in Svizzera. I lupi di cui è dimostrata l'introduzione illegale vengono catturati o abbattuti.

I Cantoni raccolgono, secondo le indicazioni dell'UFAM, tutti i dati sulla presenza del lupo (campioni di peli, escrementi, urina o saliva) e li comunicano direttamente all'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale degli effettivi del lupo (attualmente il KORA). Quando necessario, i campioni vengono analizzati geneticamente in un laboratorio incaricato dall'UFAM (attualmente il LBC UNIL[5]). L'istituzione responsabile della banca dati sottopone all'UFAM e ai Cantoni un rapporto quadrimestrale sulla situazione del lupo in Svizzera.

4.2 Relazioni pubbliche

I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita del lupo, sui suoi bisogni e sulla sua protezione (art. 14 cpv. 1 LCP). Nelle regioni in cui sono stati avvistati lupi, i Cantoni e l'UFAM informano il pubblico, attraverso tutti i canali d'informazione adeguati, sulla presenza del lupo e sul comportamento corretto da tenere in caso di incontri con questi animali. I Cantoni e l'UFAM coordinano la loro politica d'informazione e forniscono informazioni obiettive sul lupo nonché sui problemi riscontrati e sulle possibili soluzioni.

4.3 Prevenzione dei danni e promozione di misure di protezione per gli animali da reddito

La Confederazione e i Cantoni creano i presupposti per la prevenzione dei danni causati dal lupo agli animali da reddito (art. 12 cpv. 1 e 5 LCP; art. 10 cpv. 4, art. 10ter e 10^{quater} OCP).

Il lupo è responsabile di circa tre quarti degli animali predati in Svizzera dal 2005 a oggi. Si tratta in particolare di pecore e capre, raramente anche di bovini. Per l'UFAM, l'adozione di misure volte a prevenire danni nelle regioni in cui è presente il lupo è di vitale importanza. Tali misure di prevenzione, come pure i criteri per stabilirne l'esigibilità, sono definite nelle linee guida dell'UFAM sulla protezione delle greggi e sostenute finanziariamente dall'UFAM secondo gli articoli 10 capoverso 4, 10ter e 10^{quater} e $10^{quinquies}$ OCP.

Nonostante i camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti vengano predati raramente dal lupo, possono essere protetti con misure adeguate. La Confederazione può sostenere tali misure.

[5] LBC UNIL: Laboratory for Conservation Biology dell'Università di Losanna: *www.unil.ch/lbc/de/home.html*

4.4 Danni causati dal lupo: accertamento e risarcimento

I danni sono rilevati dalle autorità cantonali, che per la valutazione e l'accertamento possono fare appello all'istituzione cui la Confederazione ha conferito l'incarico di monitorare il lupo (attualmente il KORA).

L'UFAM organizza periodicamente corsi di formazione e di formazione continua per gli organi esecutivi cantonali (secondo l'art. 14 LCP).

Nei limiti del possibile, in caso di danni causati da canidi agli animali da reddito occorre sempre raccogliere materiale organico (escrementi, saliva, peli, vomito ecc.) del potenziale autore del danno. Questo materiale va inviato immediatamente all'istituzione competente per il monitoraggio nazionale degli effettivi del lupo (attualmente il KORA).

I danni causati dal lupo ad animali da reddito e colture agricole sono risarciti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (80 % Confederazione e 20 % Cantone secondo l'art. 10 cpv. 1–3 OCP).

In linea di principio, i risarcimenti di animali da reddito uccisi sono concessi soltanto se viene mostrata la carcassa. In caso di dubbi, l'autorità cantonale competente può chiedere una perizia da parte di uno specialista dell'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI).

I Cantoni possono inoltre agire in modo conciliante e concedere un risarcimento completo o parziale per gli animali da reddito feriti, caduti o smarriti in seguito all'attacco di un lupo. Inoltre fissano l'importo del risarcimento parziale.

Per determinare l'importo da risarcire, l'UFAM raccomanda ai Cantoni di consultare le tabelle di valutazione delle associazioni nazionali di allevatori.

Il primo danno arrecato a camelidi del nuovo mondo e a cervidi tenuti in recinti è risarcito. Ulteriori danni vengono risarciti solo se, in seguito al primo danno, siano state adottate le misure di protezione esigibili, ossia tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili.

Gli animali da reddito predati da lupi nei pressi degli insediamenti o in luoghi facilmente accessibili (ad es. lungo una strada, un sentiero, una sorgente o un impianto turistico) sono rimossi.

La selvaggina predata non va, se possibile, rimossa. Talvolta i lupi tornano dalla loro preda per continuare a consumarla.

4.5 Misure contro i singoli lupi responsabili di danni e regolazione degli effettivi del lupo

L'adozione di misure contro i singoli lupi responsabili di danni (art.9bis OCP) come pure la regolazione di effettivi regionali elevati del lupo (art. 4bis OCP) sono definite nella nuova modifica dell'ordinanza federale sulla caccia. Il rapporto del Consiglio federale relativo a tale revisione fornisce le indicazioni necessarie per l'attuazione delle misure[6]. L'articolo sulla regolazione riguarda principalmente i branchi di lupi riprodottosi con successo durante l'anno in cui è effettuata la regolazione. Tuttavia, a determinate condizioni, è possibile regolamentare anche un branco che non si è riprodotto (art. 4bis cpv 1bis OCP). In caso di coppie di lupi o di lupi singoli residenti o di passaggio viene generalmente applicato l'articolo sull'abbattimento dei singoli lupi. Nell'allegato 4 vengono definiti i concetti di «branco», «coppia di lupi», «singolo lupo residente» e «singolo lupo di passaggio».

[6] *Rapporto esplicativo*

Nel caso di singoli lupi socializzati da poco (meno di 12 mesi) o di singoli lupi con coppie di lupi è complicato identificare l'individuo responsabile dei danni. In tali casi l'emissione della decisione di abbattimento deve essere valutata attentamente. Spesso, il rafforzamento della protezione delle greggi è l'opzione più adatta. Se viene tuttavia dimostrato che tutti i lupi di un branco da poco formato in una regione sono responsabili di danni, un abbattimento può prevenire ulteriori danni. Tuttavia in casi simili deve essere garantita la corretta delimitazione del perimetro di abbattimento, ossia la delimitazione delle aree in cui sono state attuate tutte le misure esigibili di protezione delle greggi o delle aree che non possono essere protette (art. 9bis, cpv. 6 OCP). Se dopo l'abbattimento di un lupo il resto del branco preda altri capi di bestiame, il rilevamento dei danni va ripreso dall'inizio.

Per permettere una valutazione dei comportamenti problematici del lupo in un branco secondo l'articolo 4bis capoverso 3 OCP, i Cantoni presentano una documentazione relativa alle circostanze e al comportamento dei lupi appartenenti al branco secondo l'allegato 4 (verbale degli eventi).

Per le misure da adottare contro un singolo lupo responsabile di danni valgono inoltre le seguenti disposizioni secondo l'articolo 9bis OCP:

Presenza di femmine
In caso di presenza dimostrata o presunta, in linea di massima occorre rinunciare ad abbattimenti dal 1° aprile al 31 agosto (periodo di riproduzione e di allevamento dei cuccioli).

Zone prioritarie per la fauna ai sensi del diritto federale:
Secondo il diritto federale sulla caccia, nelle bandite federali come pure nelle riserve di uccelli acquatici e migratori gli abbattimenti sono vietati.

4.6 Lupi ammalati, feriti e trovati morti

I lupi chiaramente feriti o ammalati possono essere abbattuti dai guardacaccia cantonali (art. 8 LCP).

Tutti i lupi morti (trovati morti, abbattuti, uccisi illegalmente) devono essere immediatamente ed integralmente inviati all'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI), dove sarà effettuata un'autopsia per stabilire le cause. I Cantoni decidono in merito al successivo impiego delle carcasse.

5 Disposizioni finali

La strategia e gli allegati sono riveduti e adattati periodicamente alla luce delle nuove conoscenze ed esperienze.

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
La direttrice
Katrin Schneeberger

6 Allegati

Allegato 1

Stato 01.07.2023

Disposizioni giuridiche applicabili alla gestione del lupo in Svizzera

Le basi giuridiche rispecchiano lo stato al 01.07.2022. Il testo degli atti è disponibile sul sito Internet della raccolta sistematica del diritto federale: *www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html.*

Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101)

Articolo 78 Protezione della natura e del paesaggio

4 [La Confederazione] emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

Articolo 79 Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP, RS 922.0)

Articolo1 Scopo

1 La presente legge si prefigge di:

a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
b. proteggere le specie animali minacciate;
c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
d garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Articolo 7 Specie protette

1 Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

Articolo 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Articolo 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

1 Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
2 Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.
2bis Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.

[4] Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento.
[5] La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.

Articolo 14 Informazione, formazione e ricerca

[1] I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.
[2] Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.
[3] La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP, RS 922.01)

Articolo 4 Regolazione degli effettivi di specie protette

[1] Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:

a. nocciono al proprio biotopo;
b. mettono in pericolo la diversità delle specie;
c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;
d. mettono gravemente in pericolo le persone;
e. propagano epizoozie;
f. costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d'interesse pubblico;
g. causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia.

[2] Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

a. l'entità dell'effettivo;
b. la natura del pericolo e l'area interessata da tale pericolo;
c. la proporzione del danno e l'area interessata dallo stesso;
d. le misure di prevenzione dei danni adottate;
e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull'effettivo;
f. la situazione della rigenerazione nel bosco.

[3] Comunicano annualmente all'UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

Articolo 4bis Regolazione del lupo

[1] I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell'anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione avviene abbattendo giovani animali. Può essere abbattuto al massimo un numero di lupi non superiore alla metà dei giovani animali nati nell'anno in questione. Nelle regioni in cui sono presenti più branchi di lupi, possono essere abbattuti al massimo due terzi dei giovani animali nati nell'anno in questione.
[1bis] Negli anni in cui non avviene la riproduzione, nelle regioni in cui sono presenti più branchi di lupi può essere abbattuto un giovane animale nato nell'anno precedente.
[1ter] Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 1, da novembre a gennaio può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso. Segnatamente, un genitore è considerato particolarmente dannoso se nell'arco di diversi anni causa annualmente almeno i due terzi dei danni di cui al capoverso 2.

[1quater] L'abbattimento dei lupi deve avvenire, per quanto possibile, in prossimità di insediamenti e di greggi e mandrie di animali da reddito.
[2] In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell'areale abituale di attività di un branco di lupi sono stati uccisi almeno otto animali da reddito nell'arco di quattro mesi oppure se è stato ucciso o gravemente ferito un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo. Per valutare i danni è applicabile per analogia l'articolo 9bis capoverso 4.
[3] In caso di grave pericolo per le persone, la regolazione è autorizzata in particolare se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti delle persone.
[4] Le autorizzazioni di abbattimento devono essere limitate all'areale abituale di attività del branco di lupi. Devono essere rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno in questione e la loro validità non può andare oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 9bis Misure contro singoli lupi

[1] Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per singoli lupi non appartenenti a un branco che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono gravemente in pericolo le persone.
[2] Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:

a. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell'arco di quattro mesi;
b. sono uccisi almeno 15 animali da reddito nell'arco di un mese; o
c. sono uccisi almeno 6 animali da reddito nell'arco di quattro mesi dopo che in passato erano già stati registrati danni causati da lupi.

[3] In caso di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide o ferisce gravemente almeno un animale da reddito.
[4] Per valutare il danno di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una zona in cui, malgrado i danni risalenti a più di quattro mesi prima, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile di cui all'articolo 10quinquies.
[5] I danni verificatisi sul territorio di due o più Cantoni devono essere valutati in modo coordinato dai Cantoni interessati.
[6] L'autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni ad animali da reddito o altri pericoli gravi per le persone causati da un singolo lupo. La sua validità deve essere limitata a un massimo di 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest'ultimo corrisponde al perimetro dell'alpeggio, se al suo interno non può essere adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile.

Articolo 9ter Abbattimento di un singolo lupo di un branco

Se un lupo di un branco rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può, in deroga all'articolo 4 capoverso 1, ordinarne l'abbattimento senza l'approvazione dell'UFAM.

Articolo 10 Risarcimento e prevenzione dei danni

[1] La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati;
b. il 50 per cento dei costi dovuti a danni causati da castori, lontre e aquile.

[2] I Cantoni determinano l'entità e la causa dei danni da selvaggina.
[3] La Confederazione paga l'indennità per gli animali da reddito alle seguenti condizioni:

a. al momento della predazione gli animali da reddito sono registrati correttamente nella banca dati sul traffico di animali di cui all'articolo 45*b* della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; e
b. il Cantone si assume i costi rimanenti.

[4] La Confederazione promuove misure per prevenire danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.
[5] L'UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

Articolo 10bis Strategie di tutela di singole specie animali

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
c. la promozione di misure di prevenzione;
d. l'accertamento di danni e di pericoli;
e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
f. la dissuasione, la cattura o l'abbattimento, in particolare in base all'entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;

g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.

Articolo 10ter Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori

1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM partecipa nella misura dell'80 per cento ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti:

a. allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10quater capoverso 2;
b. elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori;
c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi;
d. altre misure adottate dai Cantoni d'intesa con l'UFAM, se le misure di cui alle lettere a – c non sono sufficienti o adeguate.

2 L'UFAM può partecipare al massimo nella misura dell'80 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:

a. la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame;
b. la pianificazione per separare gli itinerari per mountain - bike e i sentieri escursionistici dalla zona d'impiego dei cani da protezione del bestiame di cui al capoverso 1 lettera a nonché l'attuazione di queste misure;
c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.

3 L'UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.
4 I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.
5 L'UFAM può sostenere organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.

Articolo 10quater Cani da protezione delle greggi

1 L'impiego di cani da protezione delle greggi ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.
2 L'UFAM promuove la protezione delle greggi con cani che:

a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;
b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d'arte per la protezione delle greggi;
c. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti; e
d. sono notificati quali cani da protezione delle greggi secondo l'articolo 16 capoverso 3bis lettera b dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie.

Articolo 10quinquies Misure di protezione ragionevolmente esigibili contro i grandi predatori

1 Per proteggere gli animali da reddito contro i grandi predatori nei pascoli l'adozione delle seguenti misure è considerata esigibile ai sensi dell'articolo 9bis capoverso 4:

a. ovini e caprini: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori o cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti secondo l'articolo 10quater capoverso 2;
b. camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo nonché cervi tenuti in recinti: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori;
c. bovini ed equini: la sorveglianza delle madri e dei loro cuccioli durante il parto, la loro detenzione congiunta su pascoli sorvegliati durante le prime due settimane di vita come pure la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli;
d. alveari: recinzioni elettriche che proteggono dagli orsi;
e. misure supplementari dei Cantoni di cui all'articolo 10ter capoverso 1 lettera d.
2 I Cantoni definiscono i perimetri degli alpeggi al cui interno l'adozione di misure di protezione di cui al capoverso 1 non è considerata esigibile.

[3] Animali da reddito su un'area aziendale che si trovano in stalle o aree di uscita recintate sono considerati protetti.

Articolo 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici

[1] La Confederazione può garantire aiuti finanziari a centri di ricerca e a istituti d'importanza nazionale per attività d'interesse pubblico. Gli aiuti possono essere vincolati a condizioni.
[2] Nell'ambito dei crediti accordatigli, l'UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d'ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13)

Allegato 2 Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

1 Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo

1.1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo:

a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli bo-schivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;
b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
d. le fasce detritiche e le giovani morene;
e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.

1.2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pa-scolo permanente.

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo; RS 921.0)

Articolo 27 Provvedimenti dei Cantoni

[2] Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.

Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455)

Articolo 6

[1] Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II. Sono segnatamente vietate, per queste specie:

a. qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e d'uccisione intenzionale;
b. …
c. la perturbazione intenzionale della fauna selvatica, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, in quanto la perturbazione abbia un effetto significativo riguardo agli obiettivi della presente Convenzione;
d. …
e. la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi quelli imbalsamati, e di qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabili, ottenuti dall'animale, qualora tale provvedimento contribuisca all'efficacia delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 9

[1] Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell'impiego dei mezzi di cui all'articolo 8.

- per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;
- nell'interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
- a fini di ricerca e d'educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d'allevamento;
- per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità;

Revisione della Risoluzione n. 2 sul campo d'applicazione degli articoli 8 e 9 della Convenzione di Berna[7].

Risposta del Comitato permanente della Convenzione di Berna sulla gestione dei conflitti provocati dal lupo in Svizzera nell'ambito della Convenzione di Berna[8].

[7] *Convenzione di Berna*
[8] *www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13721/14385/14394/14413/index.html?lang=it*

Allegato 2 *30.05.2019*

Compartimenti principali di gestione dei grandi predatori

Compartimento	Regione	Cantoni / territori interessa
I	Giura	AG, BE (Giura), BL, BS, GE, JU, NE, SO, VD (Giura)
II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, SH, TG, ZH
III	Svizzera centrale	BE (est), GL, LU, NW, OW, SG (Oberland), SZ, UR, ZG
IV	Alpi nordoccidentali	BE (Alpi), FR, VD (Alpi), VS
V	Svizzera sudorientale	GR, SG (Sarganserland meridionale), TI, Liechtenstein

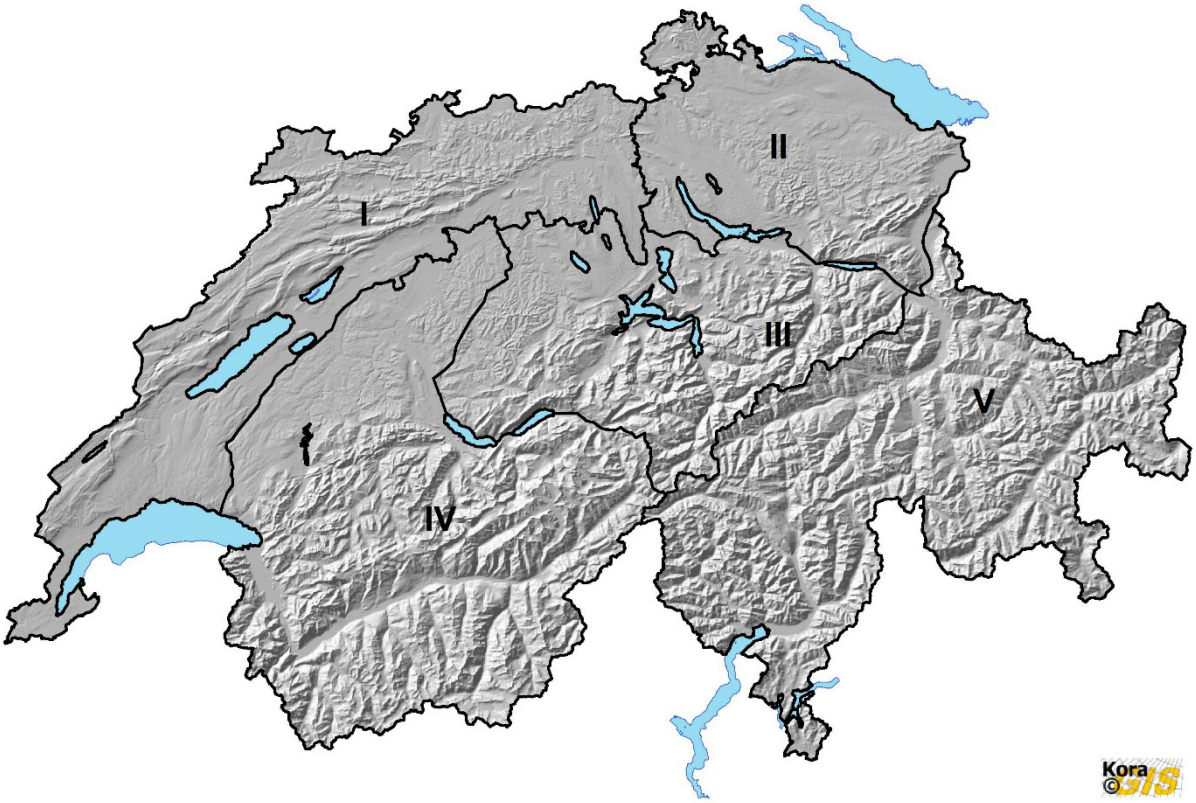

Sottocompartimenti di gestione dei grandi predatori

Compartimento principale	Sottoc.	Regione	Cantoni / territori interessati
I (Giura)	I a	Giura sud	GE, NE, VD (Giura)
	I b	Giura nord	AG, BE (Giura), BL, BS, JU, SO
II (Svizzera nordorientale)	II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, SH, TG, ZH
III (Svizzera centrale)	III a	Svizzera centrale ovest	BE (est), LU, OW (ovest)
	III b	Svizzera centrale centro	BE (est), NW, OW (est), Uri (ovest)
	III c	Svizzera centrale est	GL, SG (Oberland), SZ, Uri (est), ZG
IV (Alpi nordoccidentali)	IV a	Simme-Saane	BE (Alpi), FR, VD (Alpi)
	IV b	Oberland bernese est	BE (Alpi)
	IV c	Rodano nord	BE (Alpi), FR, VD (Alpi), VS
	IV d	Basso Vallese sud	VS
	IV e	Alto Vallese	VS
V (Svizzera sudorientale)	V a	Ticino	TI
	V b	Mesolcina-Ticino meridionale	GR, TI
	V c	Surselva	GR
	V d	Grigioni centrale	GR, SG (Sarganserland meridionale), Liechtenstein
	V e	Engadina	GR

Allegato 3 *Stato 01.07.2023*

Regioni in cui è presente il lupo: 2022 e anni precedenti

La delimitazione di dette regioni è effettuata sulla base delle predazioni di bestiame da reddito da parte del lupo, della presenza continua del lupo e dei perimetri di abbattimento precedenti. Si parla di presenza continua del lupo se sull'arco di quattro mesi sono state rilevate almeno due predazioni di bestiame da reddito o altre prove della presenza del lupo (p. es. selvaggina predata, analisi del DNA di escrementi ecc.).

In linea di principio, si applicano i confini comunali. In casi giustificati, come ad esempio nel caso di Comuni grandi ed estesi, Confederazione e Cantoni possono derogare a questa regola. Le enclave e le superfici parziali di Comuni inferiori a 10 km^2 sono integrate nelle regioni di presenza del lupo. Confederazione e Cantoni possono escludere dalla regione di presenza del lupo gli eventi di predazione isolati al di fuori dalle Prealpi, dalle Alpi e dal Giura. In caso di presenza sistematica, invece, occorre esaminarne l'inclusione.

Per includere il bestiame da reddito predato in queste regioni nel computo per la valutazione di un'eventuale decisione di abbattimento legittimata, devono essere adottate le misure di protezione delle greggi ragionevolmente esigibili (secondo l'all. 6).

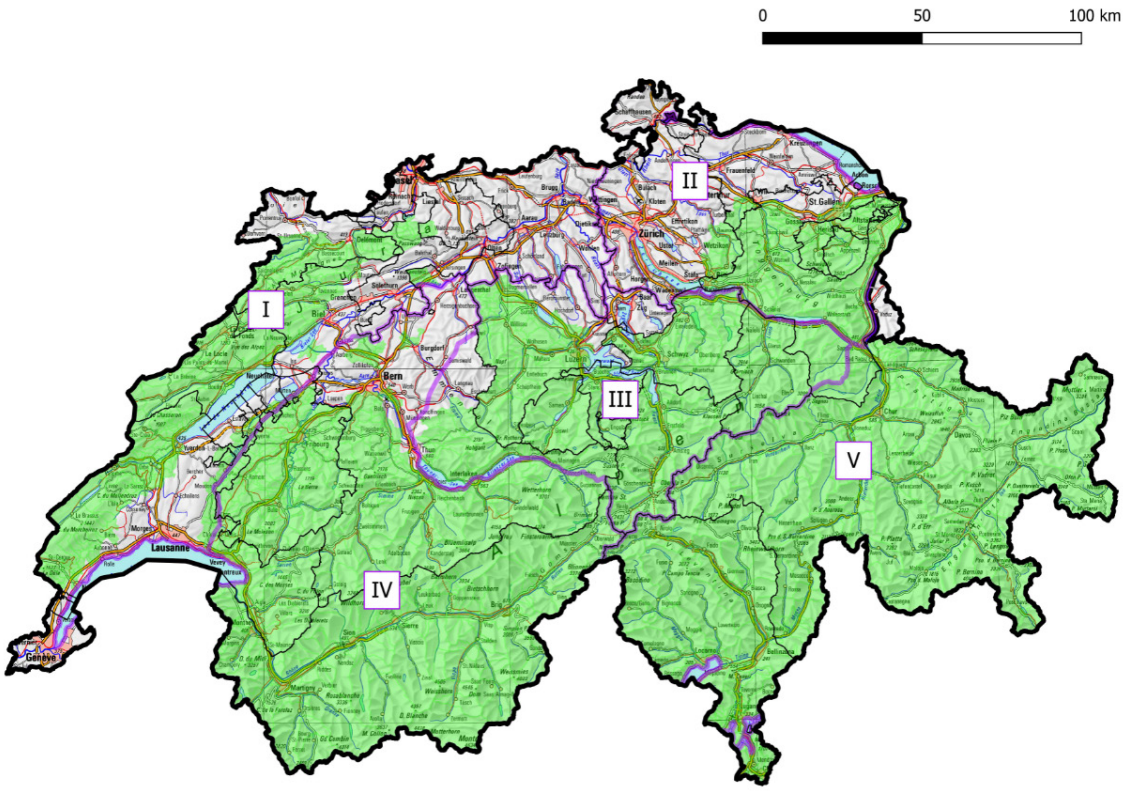

Carta delle Svizzera rappresentante le regioni di presenza del lupo nel 2022 e anni precedenti (aree verdi), compartimenti principale per la gestione dei grandi predatori (I-V, linee viola) e confini cantonali (linee nere sottili).

Allegato 4 *Stato 01.07.2023*

Definizione di branco, coppia di lupi e singolo lupo residente o di passaggio

Per «branco» si intende

- Un branco è un'unità sociale e riproduttiva, che caccia in gruppo, che marca un territorio e che è composta da
-
  - un gruppo di 3 o più lupi che vivono in un territorio comune, oppure
  - almeno un lupo adulto con uno o più giovani lupi che vivono su un territorio comune.
  -
- Sono possibili anni senza riproduzione.

Per «coppia di lupi» si intende

- una femmina e un maschio di lupo che marcano insieme il loro territorio, cacciano e viaggiano insieme per 3 mesi o più e non hanno ancora avuto una progenie.
  -
- L'occupazione di un territorio è possibile ma non necessaria.

Per «singolo lupo residente» si intende

- un lupo solitario che vive in un'area per 6 mesi o più.
  -
- Sono possibili prove di brevi incontri con altri lupi di passaggio senza interazione sociale all'interno del territorio.

Per «singolo lupo di passaggio» si intende

- un lupo solitario che vive da meno di 6 mesi in una regione;
- un lupo solitario non legato a un territorio e senza relazioni sociali con lupi residenti (p. es. animali migranti).
  -
- Sono possibili prove di brevi incontri in territori di altri singoli lupi, coppie o branchi.

Allegato 5 *Stato 01.07.2023*

Verbale e valutazione del comportamento del lupo verso l'uomo e i cani da compagnia

I lupi sono in genere animali riservati che evitano l'uomo ma non le strutture che l'uomo edifica e abita, come ad esempio gli insediamenti. Gli incontri tra uomo e lupo sono quindi possibili. Il comportamento del lupo non presenta problemi quando questo si ferma a osservare brevemente l'uomo per poi allontanarsi senza avvicinarsi allo stesso o al suo cane da compagnia. Tali incontri riguardano spesso lupi giovani e inesperti e avvengono principalmente di notte e vicino alle strade. I lupi non sono particolarmente schivi.

Il comportamento del lupo risulta tuttavia problematico quando gli stessi lupi si avvicinano regolarmente agli insediamenti e mostrano comportamenti diretti verso l'uomo o al cane da compagnia. Non evitano più l'uomo e i cani da compagnia e si avvicinano sempre più. Diventa anzi sempre più difficile scacciarli. Tale mancanza di timore è la conseguenza di un processo di condizionamento da cui un branco di lupi inizia a sviluppare un comportamento inadeguato che può rivelarsi pericoloso per l'uomo.

Nelle aree abitate da branchi di lupi, per riconoscere tempestivamente i processi di condizionamento ed evitare pericoli per l'uomo è importante effettuare:

- un'osservazione intensiva dei lupi che vengono avvistati nelle vicinanze di insediamenti abitati (tutto l'anno o stagionali) come città, paesi, villaggi o fattorie singole;
- una valutazione costante e aggiornata del comportamento dei lupi nei confronti dell'uomo da parte degli esperti dei servizi specializzati cantonali.

Per consentire una valutazione, occorre allestire una documentazione completa sugli eventi e sul comportamento dei lupi di un branco con la partecipazione dei guardiani cantonali della selvaggina interessati e degli esperti di lupi (verbale degli eventi). Gli eventi devono essere verbalizzati per quanto possibile senza interpretazioni e in ordine cronologico. I singoli eventi…:

- sono presenti uno o più lupi?
- Quale comportamenti manifesta/manifestano?
- Dove viene manifestato tale comportamento?
- A quale distanza dall'uomo, dai cani da compagnia, dalle strade, dalle case, dagli insediamenti?
- Sono presenti fonti di cibo o cagne in calore?

… come pure lo sviluppo nel comportamento dei lupi…:

- con che frequenza si manifesta un determinato comportamento?
- È osservabile un cambiamento nel comportamento dei lupi?
- Come reagiscono i lupi alle misure di dissuasione?

…vengono esaminati e valutati dagli esperti. Per illustrare tali valutazioni è adottata una codifica a quattro colori (cfr. tabella seguente).

Il processo di condizionamento si sviluppa generalmente secondo uno schema che va da «comportamento normale» (p. es. lupo curioso) a «comportamento che richiede attenzione» fino a «comportamento critico» o addirittura «comportamento problematico» (cfr. tabella seguente). In particolare nel caso di branchi, è prevedibile un condizionamento dei lupi all'uomo poiché i lupi sono da lungo tempo nella stessa regione e si adattano quindi velocemente alle circostanze locali. I branchi che si riproducono devono quindi essere monitorati con maggiore attenzione. Se i giovani lupi manifestano «comportamenti problematici» (con pericolo potenziale per l'uomo) secondo la tabella seguente, può essere emessa un'autorizzazione di abbattimento per il branco corrispondente secondo le disposizioni dell'articolo 4bis OCP. Se i genitori manifestano «comportamenti critici», è molto probabile che i loro cuccioli sviluppino

lo stesso comportamento ancora più rapidamente. L'abbattimento di un cucciolo dovrebbe invertire lo sviluppo di un comportamento nella misura in cui i membri del branco comprendono l'abbattimento. Un «comportamento problematico» da parte di singoli lupi non è probabile. Se dovesse verificarsi questa rara eventualità, i Cantoni possono autorizzare l'abbattimento secondo l'art. 12 cpv. 2 LCP e l'art. 9bis cpv. 1 OCP.

La validità del verbale e la pubblicazione sono stabilite dalla Commissione intercantonale (CIC). In caso di abbattimento di un lupo, il verbale degli eventi è parte integrante del dossier pubblicato.

I seguenti criteri per la valutazione del potenziale di pericolo per l'uomo in caso di singoli eventi di incontro tra lupo e uomo e, rispettivamente, cane da compagnia sono stati elaborati in base al piano di gestione del lupo in Sassonia (terza versione, stato a febbraio 2014) e in collaborazione con i Cantoni e gli esperti. I criteri corrispondono agli standard internazionali di gestione del lupo e sono aggiornati periodicamente dall'UFAM in funzione delle conoscenze più recenti. I criteri non vanno tuttavia applicati in modo schematico e isolato, bensì tenendo conto dei precedenti e delle circostanze concrete degli eventi. In altre parole, essi sono soltanto delle indicazioni per le situazioni in cui i lupi si mostrano «aggressivi o troppo poco timorosi» (art. 4bis cpv. 3 OCP), ma non costituiscono una motivazione esauriente per un intervento di regolazione dei lupi.

Criteri per la valutazione della pericolosità dei singoli eventi in caso di incontro tra lupo e uomo o, rispettivamente, cane da compagnia e delle conseguenti misure da adottare.

	Valutazione	Comportamento del lupo	Misure
	1. Comportamento normale	1.1 Incontri ravvicinati casuali tra il lupo e l'uomo; il lupo scappa immediatamente	Informazione alla popolazione (IN)
		1.2 Il lupo viene avvistato da una persona all'interno di un veicolo e resta fermo, osserva a sua volta, si allontana lentamente.	IN
		1.3 Il lupo viene avvistato da una persona, osserva a sua volta, si allontana dopo alcuni secondi.	IN
		1.4 Il lupo preda animali da reddito in assenza di misure di protezione delle greggi e in pieno giorno.	IN
		1.5 Il lupo uccide un cane da caccia a fiuto libero utilizzato per la caccia sul territorio del lupo.	IN
		1.6 Il lupo si avvicina a un insediamento al di fuori delle ore di attività dell'uomo (dalle 22 alle 6), costeggia l'insediamento.	IN, intensificazione del monitoraggio (IM)
		1.7 Il lupo sbrana le sue prede o animali da reddito nelle vicinanze di una casa isolata abitata o di un insediamento in assenza di misure di protezione delle greggi.	IN, IM
	2. Comportamento che richiede attenzione	2.1 Il lupo si avvicina a case isolate occasionalmente abitate durante le ore di attività dell'uomo (dalle 6 alle 22).	IN, IM
		2.2 Il lupo sbrana animali da reddito nelle vicinanze di un insediamento in presenza di misure di protezione delle greggi.	IN, IM
		2.3 Il lupo si avvicina a un insediamento in pieno giorno (distanza <50m).	IN, IM
		2.4 Il lupo costeggia un insediamento durante le ore di attività dell'uomo.	IN, IM
		2.5 Il lupo di avvicina a persone con cani da compagnia, fino a distanza ravvicinata (<20m).	IN, IM
	3. Comportamento critico	3.1 Il lupo si avvicina più volte (>2x) a insediamenti e viene avvistato nelle vicinanze per periodi sempre più lunghi.	IN, IM, radiocollare/dissuasione (RD)
		3.2 Il lupo cerca più volte fonti di cibo di origine antropica nelle immediate vicinanze di un insediamento.	IN, IM, RD, rimozione delle fonti di cibo (RC)
		3.3 Il lupo si procura cibo durante le ore di attività dell'uomo vicino a un insediamento e lo porta via.	IN, IM
		3.4 Il lupo arriva su prede abbattute dai cacciatori dopo meno di 10 minuti dalla loro partenza.	IN, IM
		3.5 Il lupo si avvicina all'insediamento durante le ore di attività dell'uomo.	IN, IM
		3.6 Il lupo si avvicina più volte a persone con un cane da compagnia.	IN, IM
		3.7 Il lupo stabilisce la sua tana diurna nelle vicinanze di un insediamento (distanza <50m).	IN, IM, RD

	Valutazione	Comportamento del lupo	Misure
		3.8 Il lupo si nasconde in o sotto gli edifici all'avvicinarsi di una persona	IN, IM, RD
		3.9 Il lupo si avvicina all'uomo in un insediamento durante le ore di attività dell'uomo.	IN, IM, RD
		3.10 Il lupo si accorge della presenza dell'uomo, l'uomo si avvicina al lupo (distanza <20m), il lupo non scappa.	IN, IM, RD
		3.11 Il lupo segue una persona e il suo cane da compagnia a distanza ravvicinata <50m.	IN, IM, RD
		3.12 Il lupo segue l'uomo a distanza ravvicinata <50m.	IN, IM, RD
		3.13 Il lupo uccide un cane da compagnia vicino ad una baita occasionalmente abitata.	IN, IM, RD
	4. Comportamento problematico (con pericolo potenziale per l'uomo)	4.1 Il lupo si avvicina più volte (>2x) all'insediamento durante le ore di attività dell'uomo.	Abbattimento (AB), IN
		4.2 Il lupo segue una persona nonostante i tentativi di allontanamento.	AB, IN
		4.3 Il lupo si avvicina all'uomo su terreni aperti durante le ore di attività dell'uomo e rimane a lungo (più minuti) in prossimità dell'uomo (<50m).	AB, IN
		4.4 Il lupo si avvicina a un insediamento durante le ore di attività dell'uomo e può essere allontanato solo con difficoltà.	AB, IN
		4.5 Il lupo si avvicina a una persona con un cane e manifesta un comportamento aggressivo o un attacco nei confronti del cane.	AB, IN
		4.6 Il lupo uccide un cane da compagnia in un insediamento.	AB, IN
		4.7 Il lupo reagisce all'uomo in maniera aggressiva senza essere provocato (gesti di minaccia o attacco).	AB, IN

Allegato 6 *Stato 01.07.2023*

Misure di protezione delle greggi ragionevolmente esigibili

L'abbattimento di grandi predatori a seguito di danni arrecati ad animali da reddito è ammesso quando sono già state adottate senza successo le misure di protezione delle greggi ragionevolmente esigibili (art. 4 cpv. 1 OCP).

Nell'ordinanza sulla caccia, il Consiglio federale ha definito le misure che la Confederazione considera efficaci e fattibili dal punto di vista tecnico e la cui adozione da parte dell'agricoltore dà diritto a un indennizzo federale (art. 10ter e 10^{quarter} OCP). Poiché tali misure sono indennizzate, la Confederazione ritiene che la loro adozione sia in linea di principio ragionevolmente esigibile.

La decisione in merito a quali misure adottare nei singoli casi compete invece ai Cantoni (art. 12 cpv. 1 LCP), i quali forniscono consulenza agli agricoltori sulle misure efficaci e opportune per la protezione delle greggi (art. 10ter cpv. 4 OCP). L'adozione di queste ultime resta in ogni caso una libera scelta dell'agricoltore.

Quando si valuta l'abbattimento di un lupo a seguito di danni arrecati ad animali da reddito, non vengono presi in considerazione gli animali che sono stati uccisi in una zona in cui, malgrado precedenti danni causati da lupi, non sono state adottata le misure di protezione delle greggi ragionevolmente esigibile (art. 4bis cpv. 2 e art. 9bis cpv. 4 OCP). Le misure considerate ragionevolmente esigibili sono distinte per le regioni in cui il lupo è presente per la prima volta e le regioni con presenza continua del lupo (cfr. allegato 3). Di seguito vengono definite le misure ragionevolmente esigibili per queste due regioni.

Regioni in cui il lupo è presente per la prima volta

Sono considerate misure di protezione delle greggi ragionevolmente esigibili quelle stabilite dal servizio cantonale di consulenza in materia di protezione delle greggi, eventualmente d'intesa con l'agricoltore, dopo che sono stati subiti i primi danni. Se dette misure non vengono adottate, gli animali da reddito sono considerati non protetti.

Regioni con presenza del lupo confermata

Ai sensi dell'art. 10^{quinquies}, cpv. 1 OCP sono considerate ragionevoli le seguenti misure di protezione del bestiame contro i grandi predatori sui pascoli in superficie agricola utile (SAU) e sui pascoli in superficie d'estivazione (SE):

a. ovini e caprini: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori o cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti secondo l'articolo 10^{quater} capoverso 2 OCP;
b. camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo nonché cervi tenuti in recinti: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori;
c. bovini ed equini: la sorveglianza delle madri e dei loro cuccioli durante il parto, la loro detenzione congiunta su pascoli sorvegliati durante le prime due settimane di vita come pure la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli;
d. alveari: recinzioni elettriche che proteggono dagli orsi;
e. misure supplementari dei Cantoni ai sensi dell'articolo 10ter capoverso 1 lettera d OCP, a condizione che le misure di cui alle lettere a – c dell'articolo 10ter, cpv. 1 OCP non sono sufficienti o adeguate.

I Cantoni definiscono i perimetri degli alpeggi al cui interno l'adozione di misure di protezione di cui al capoverso 1 dell'articolo 10^{quinquies} OCP non è considerata esigibile (art. 10^{quinquies}, cpv. 2 OCP). Questo deve essere determinato prima di un eventuale attacco.

Se non viene adottata nessuna delle misure di cui sopra o se non viene effettuata una designazione preventiva delle aree di pascolo che non possono essere ragionevolmente protette, il bestiame è considerato non protetto.

Allegato 7 *Stato 01.07.2023*

Risarcimento in caso di predazione di animali da reddito

Risarcimento del valore di compensazione per animali da reddito predati dal lupo o abbattuti d'emergenza a seguito di un attacco di lupo

Sono risarciti gli animali da reddito
- predati dal lupo oppure
- abbattuti d'emergenza.

In linea di principio, il risarcimento di animali da reddito uccisi è concesso soltanto previa presentazione della carcassa e del numero della Banca dati sul traffico degli animali (numero BDTA) dell'animale morto.

Se le autorità cantonali non sono in grado di attribuire la predazione in modo inequivocabile al lupo o in caso di disaccordo tra il detentore dell'animale da reddito e l'autorità cantonale competente, quest'ultima può chiedere una perizia a uno specialista dell'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI). Nel caso delle specie bovine ed equine l'UFAM deve in ogni caso essere informato immediatamente. Se opportuno e possibile, le carcasse devono essere esaminate dal FIWI. I costi di questi esami sono coperti dalla Confederazione.

I Cantoni stabiliscono il valore di compensazione degli animali da reddito da risarcire. Per determinare tale importo, l'UFAM raccomanda ai Cantoni di consultare le tabelle di valutazione delle associazioni nazionali di allevatori e, per stabilire l'entità del danno, di basarsi sul valore di mercato dell'animale tenendo conto delle forcelle proposte nelle tabelle di valutazione. A tale scopo occorre considerare il genere di utilizzo, il valore dell'allevamento e della carne come pure l'età, il peso corporeo, il sesso, la muscolatura in carne (stato nutrizionale), il marchio e i certificati di produttività e di ascendenza.

Nel caso dei bovini e degli equini l'UFAM raccomanda una stima da parte di uno stimatore riconosciuto di animali da reddito. In linea di principio non dovrebbero essere superati i valori massimi per le perdite di animali in caso di epizoozia stabiliti nell'ordinanza sulle epizoozie. In casi eccezionali motivati, d'intesa con l'UFAM possono essere erogati anche importi più elevati per i danni subiti da singoli animali.

Spese per le cure veterinarie per animali da reddito ferriti dal lupo

Viene indennizzi i costi delle cure veterinarie per le lesioni causate da un attacco di lupo.

Il risarcimento delle spese veterinarie avviene di regola dietro presentazione di un rapporto redatto dal veterinario curante dal quale si evince:

1. il tipo di animale curato (numero BDTA);
2. che le ferite curate sono state causate dall'attacco di lupo; e
3. quali cure e terapie sono state fatturate.

Le seguenti spese possono essere compensate:

- visita e trattamento da parte del veterinario secondo la fattura
- tempo impiegato dal proprietario dell'animale per trasportare un animale ferito e curarlo secondo le istruzioni del veterinario – CHF 30. - / ora
- costi di trasporto in auto con rimorchio - CHF 1.50 / km

A discrezione dei Cantoni possono essere risarcite anche altre spese per le cure veterinarie dovute all'attacco di lupo (p. es. per le mastiti nelle vacche madri dopo la perdita del vitello a seguito dell'attacco del lupo).

Smaltimento delle carcasse predate a seguito di un attacco di lupo

Nel caso di attacchi di lupi in situazioni protette, ossia se sono state adottate le misure di protezione delle greggi ragionevolmente esigibili secondo l'allegato 6, a seguito dei quali lo smaltimento delle carcasse è indicato ed effettuato in un apposito centro di raccolta, l'UFAM raccomanda ai Cantoni di contribuire con un importo forfettario per predazione ai costi di smaltimento delle carcasse, distinguendo tra regione d'estivazione e superficie agricola utile:

	Regione d'estivazione	Superficie agricola utile
Piccoli ruminanti	100.- / animale	50.- / animale
Bovini ed equini	300.- / animale	150.- / animale

Queste tariffe si applicano nella misura in cui lo smaltimento delle carcasse non sia già compensato in altro modo.
Eventi speciali quali un numero elevato di predazioni e/o altri oneri supplementari necessari quali i voli di elicottero devono essere valutati caso per caso e risarciti solo previo accordo e consenso del Cantone.

Casi speciali

Se ai sensi della correttezza si risarciscono gli animali da reddito precipitati o smarriti in seguito all'attacco di lupo, i loro numeri BDTA devono essere disponibili.

Documentazione per il rimborso da parte dell'UFAM

L'UFAM rimborsa l'80 per cento dei costi derivanti dai danni presentati dai Cantoni. Al momento della fatturazione di fine anno i Cantoni allegano un elenco documentato dei casi speciali e del risarcimento dei costi per lo smaltimento delle carcasse.

Allegato 8 *Stato: 01.07.2023*

Elementi da fornire all'UFAM nel quadro di una domanda cantonale di regolazione del lupo

Conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP), previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette. L'articolo 4bis fissa le condizioni quadro per la regolazione del lupo.

I Cantoni che intendono presentare all'UFAM una domanda di regolazione devono presentare un incarto il più completo possibile, che comprenda quanto segue:

* **lettera ufficiale** con i motivi della domanda;

* **situazione generale del lupo** nella regione interessata
  (presenza di lupi isolati, coppie, altri branchi vicini, ecc.);

* storia e **riproduzione del branco interessato**
  (storia del branco, riproduzione e composizione attuale del branco [numero di cuccioli, subadulti, adulti], documentazione della riproduzione);

* territorio del branco e descrizione del **perimetro di tiro**
  (carta con il perimetro del territorio del branco [che rappresenta il perimetro di tiro], localizzazione di ogni danni e delle eventuali bandite federali); se occorre estendere il perimetro di tiro, presentazione di una **domanda di adeguamento** all'UFAM;

* documentazione dei danni agli animali da reddito, se possibile tramite i **moduli ufficiali dell'UFAM**, comprendente:

  - descrizione dei danni agli animali da reddito (dettagli per ogni animale ucciso, corredati da foto generali e dettagliate),
  - piano dell'estensione massima possibile del bestiame sulla particella o sul pascolo al momento dell'attacco e localizzazione di ogni danno,
  - descrizione delle misure di protezione (corredate di fotografie) adottate sulla particella interessata.

* In caso di **comportamento problematico o pericoloso** del branco o di un loro membro, documentazione degli eventi critici, loro evoluzione e valutazione in base ai criteri riportati nell'allegato 5 della Strategia Lupo, corredate di fotografie, video, analisi del DNA, descrizione del comportamento, ecc.;

* in caso di **domanda di abbattimento di un membro della coppia riproduttrice**, documentazione dell'attività particolarmente molesta del genitore (ad es. tramite le analisi del DNA raccolte, foto o video, comportamenti specifici);

* Si raccomanda di **contattare preventivamente l'UFAM** per assicurarsi del buon svolgimento della domanda.

Per informazioni rivolgersi a: *sarah.stehly@bafu.admin.ch*